

V DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO IN FORMA DI VOUCHER APPLICATE DALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), così come modificato dall'articolo 8 del D.D.L. n. 226 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28), approvato dalla Commissione consiliare competente in sede legislativa il 28 novembre 2016, prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:

- al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza (art. 12, comma 1, lett. a)
- all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico (art. 12, comma 1, lett. b).

La selezione dei beneficiari è effettuata mediante bando pubblico realizzato esclusivamente con modalità informatiche.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 52 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), l'assistenza alla compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11 della l.r. 28/2007 e con le altre provvidenze statali in materia di istruzione. In particolare, l'assegno di studio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è cumulabile i benefici previsti dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e s.m.i. e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

La Giunta regionale individua annualmente le modalità di distribuzione ai beneficiari del voucher, che può essere erogato in forma cartacea o virtuale. La rete degli esercizi commerciali convenzionati ai fini della fruizione del voucher è resa nota sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Risorse finanziarie

All'erogazione del contributo mediante voucher si fa fronte con le risorse finanziarie specificamente stanziare con la legge regionale di bilancio, nelle quali sono incluse le spese per l'affidamento del servizio di gestione del voucher e gli oneri connessi, le spese di amministrazione e sviluppo degli strumenti e dei servizi informatici a supporto dell'Amministrazione regionale e le spese di comunicazione.

Le risorse finanziarie specificamente stanziare per l'attribuzione del beneficio, detratti gli oneri di gestione prima menzionati, sono ripartite, in base alla spesa storica, nella misura del quaranta per cento per l'assegno di studio per iscrizione e frequenza di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) della l.r. 27/2008 e del sessanta per cento per l'assegno di studio per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, il pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge.

I VOUCHER PER ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA A)

Il beneficio è destinato agli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a € 26.000,00.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale può attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

Gli importi del voucher per fascia ISEE/ordine di scuola sono i seguenti:

I.S.E.E.	Importo del voucher		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
Minore o uguale a € 10.000,00	1.400,00	1.650,00	2.150,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.050,00	1.300,00	1.800,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	950,00	1.200,00	1.400,00

Maggiorazioni

L'importo del voucher è elevato dell'ottanta per cento per gli allievi in possesso di certificazioni relative a bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento ed esigenze educative speciali) alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento.

I relativi importi sono conseguentemente determinati come segue:

I.S.E.E.	Importo del voucher per situazioni certificate relative a B.E.S.		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
Minore o uguale a € 10.000,00	2.520,00	2.970,00	3.870,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.890,00	2.340,00	3.240,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	1.710,00	2.160,00	2.520,00

II VOUCHER PER LIBRI DI TESTO, MATERIALE DIDATTICO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI ALL'ISTRUZIONE, ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA, TITOLI DI VIAGGIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)

Il beneficio è destinato agli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e nei corsi di formazione

professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a € 26.000,00.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale può attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

I beni e i servizi acquistabili con il voucher nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge sono resi noti sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Gli importi del voucher per fascia ISEE/ordine di scuola sono i seguenti:

I.S.E.E.	Importo del voucher		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado/Corsi di formazione professionale
Minore o uguale a € 10.000,00	260,00	380,00	620,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	245,00	365,00	610,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	220,00	330,00	550,00

Maggiorazioni

a) Situazioni certificate relative a bisogni educativi speciali dello studente

L'importo del voucher è elevato dell'ottanta per cento per gli allievi in possesso di certificazioni relative a bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento ed esigenze educative speciali) alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento.

I relativi importi sono conseguentemente determinati come segue:

I.S.E.E.	Importo del voucher per situazioni certificate relative a B.E.S.		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado/Corsi di formazione professionale
Minore o uguale a € 10.000,00	468,00	684,00	1.116,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	441,00	657,00	1.098,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	396,00	594,00	990,00

b) Condizioni di marginalità e svantaggio del comune di residenza dello studente

Al fine di prevenire la potenziale dispersione scolastica degli studenti, l'importo del voucher è elevato del quaranta per cento:

1. per gli allievi delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione residenti nei comuni classificati a media ed alta marginalità;
2. per gli allievi frequentanti le scuole secondarie di II grado e i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione residenti negli altri comuni marginali.

I Comuni di cui ai numeri 1) e 2) sono individuati nel provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2007, con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Regionale 12 dicembre 2000, n. 102 – 36778 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 1 – 10104 del 21.11.2008.

Gli importi dei voucher come sopra maggiorati sono determinati come segue:

I.S.E.E.	Importo del voucher per condizioni di marginalità e svantaggio del comune di residenza		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado/Corsi di formazione professionale
Minore o uguale a € 10.000,00	364,00	532,00	868,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	343,00	511,00	854,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	308,00	462,00	770,00

Nel caso lo studente abbia contestualmente diritto alle maggiorazioni di cui alle lettere a) (Situazioni certificate relative a bisogni educativi speciali) e b) (Condizioni di marginalità e svantaggio del comune di residenza), il voucher è determinato nei più elevati importi previsti per la maggiorazione di cui alla lettera a).